

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 225/2018
del 5 dicembre 2018
che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2021/1492]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2017/2174 della Commissione, del 20 novembre 2017, che modifica l'allegato E della direttiva 92/65/CEE del Consiglio per quanto riguarda il certificato sanitario per gli scambi di api e bombi ⁽¹⁾.
- (2) La presente decisione riguarda la legislazione relativa agli animali vivi diversi dai pesci e dagli animali d'acquacoltura. Tale legislazione non si applica all'Islanda, come specificato al paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica all'Islanda.
- (3) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (4) È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:

1. Al punto 9 (Direttiva 92/65/CEE del Consiglio) della parte 4.1 è aggiunto il seguente trattino:

"- **32017 D 2174**: Decisione di esecuzione (UE) 2017/2174 della Commissione, del 20 novembre 2017 (GU L 306 del 22.11.2017, pag. 28)."

2. Nel testo di adattamento al punto 9 (direttiva 92/65/CEE del Consiglio) della parte 4.1 viene aggiunto il testo seguente:

"d) nell'allegato E, parte 2, voce II.1, lettera b), secondo trattino, dopo i termini "l'Unione" sono aggiunti i termini "o la Norvegia"."

3. Il testo del punto 15 (direttiva 92/65/CEE del Consiglio) della parte 8.1 è sostituito da quanto segue:

"15. **392 L 0065**: Direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54), modificata da:

— **1 94 N**: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21, adattato dalla GU L 1 dell'1.1.1995, pag. 15).

— **395 D 0176**: Decisione 95/176/CE della Commissione, del 6 aprile 1995 (GU L 117 del 24.5.1995, pag. 23),

— **32001 D 0298**: Decisione 2001/298/CE della Commissione, del 30 marzo 2001 (GU L 102 del 12.4.2001, pag. 63),

⁽¹⁾ GU L 306 del 22.11.2017, pag. 28.

- **32002 R 1282**: Regolamento (CE) n. 1282/2002 della Commissione, del 15 luglio 2002 (GU L 187 del 16.7.2002, pag. 3),
- **32002 R 1802**: Regolamento (CE) n. 1802/2002 della Commissione, del 10 ottobre 2002 (GU L 274 dell'11.10.2002, pag. 21),
- **1 03 T**: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, adottato il 16 aprile 2003 (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33),
- **32003 R 1398**: Regolamento (CE) n. 1398/2003 della Commissione, del 5 agosto 2003 (GU L 198 del 6.8.2003, pag. 3),
- **32004 L 0068**: Direttiva 2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004 (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 321), rettificata dalla GU L 226 del 25.6.2004, pag. 128,
- **32003 R 0998**: Regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003 (GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1),
- **32007 D 0265**: Decisione 2007/265/CE della Commissione, del 26 aprile 2007 (GU L 114 dell'1.5.2007, pag. 17),
- **32008 L 0073**: Direttiva 2008/73/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008 (GU L 219 del 14.8.2008, pag. 40), modificata da:
 - **32009 D 0436**: Decisione 2009/436/CE del Consiglio, del 5 maggio 2009 (GU L 145 del 10.6.2009, pag. 43),
- **32010 R 0176**: Regolamento (UE) n. 176/2010 della Commissione, del 2 marzo 2010 (GU L 52 del 3.3.2010, pag. 14),
- **32010 D 0270**: Decisione 2010/270/UE della Commissione, del 6 maggio 2010 (GU L 118 del 12.5.2010, pag. 56),
- **32010 D 0684**: Decisione 2010/684/UE della Commissione, del 10 novembre 2010 (GU L 293 dell'11.11.2010, pag. 62),
- **32012 D 0112**: Decisione di esecuzione 2012/112/UE della Commissione, del 17 febbraio 2012 (GU L 50 del 23.2.2012, pag. 51),
- **32014 R 0846**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 846/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014 (GU L 232 del 5.8.2014, pag. 5),
- **32013 L 0031**: Direttiva 2013/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013 (GU L 178 del 28.6.2013, pag. 107),
- **32013 D 0518**: Decisione di esecuzione 2013/518/UE della Commissione, del 21 ottobre 2013 (GU L 281 del 23.10.2013, pag. 14),
- **32017 D 2174**: Decisione di esecuzione (UE) 2017/2174 della Commissione, del 20 novembre 2017 (GU L 306 del 22.11.2017, pag. 28).

Questo atto non si applica all'Islanda.

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso:

- a) all'articolo 10, paragrafo 3, primo comma, dopo il termine "Svezia" è aggiunto il termine "Norvegia";
- b) all'articolo 10 bis, è aggiunto il seguente capoverso:

"La Norvegia può applicare le stesse disposizioni applicabili agli Stati membri in una situazione equivalente.";
- c) all'articolo 13, paragrafo 2, è aggiunta la seguente lettera:

"f) La Norvegia attua le misure prescritte concernenti organismi, istituti e centri entro il 31 dicembre 1998.";
- d) nell'allegato E, parte 2, voce II.1, lettera b), secondo trattino, dopo i termini "l'Unione" sono aggiunti i termini "o la Norvegia".

Articolo 2

Il testo della decisione di esecuzione (UE) 2017/2174 in lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 6 dicembre 2018 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2018.

Per il Comitato misto SEE
La presidente
Oda Helen SLETNES

I segretari
del Comitato misto SEE
Hege M. HOFF
Mikołaj KARŁOWSKI

* Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.